

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 11/12/2014

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36730-le-dottrine-abolizionistiche-nell-occidente-europeo-e-nord-americano>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

Le dottrine abolizionistiche nell'occidente europeo e nord-americano

LE DOTTRINE ABOLIZIONISTICHE

NELL' OCCIDENTE EUROPEO E NORD-AMERICANO

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com

1. Introduzione

Nella Criminologia italo-fona, le Dottrine abolizionistiche non sono molto diffuse, con le eccezioni di alcune Opere fondamentali come PAVARINI (1985), MOSCONI (1987) oppure GALLO & RUGGIERO (1989). Di basilare importanza, nell' Abolizionismo occidentale sono le Pubblicazioni del KROM (Associazione Norvegese per la Riforma Penale – www.krom.no), fondato nel 1968 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell' Università di Oslo. Il difetto italiano consiste nel connettere l' Abolizionismo ed il Riduzionismo ad inutili concetti ideologici, come quelli di << sistema industriale >>, << classe operaia >>, << movimento operaio >>, sicché, purtroppo, << in Italia esiste un ostacolo ideologico non secondario nell' affermarsi di una cultura abolizionista >> (MARCONI 1979). Per rendersi conto di tali strumentalizzazioni ideologiche, è sufficiente pensare ad INGRAO (1975) o SENZANI (1979). L' Abolizionismo è una Corrente di Pensiero troppo seria e troppo metodica per essere ridotta ad una bandiera di propaganda politica. Anzi, il carcere è una delle Istituzioni statali meno idonee per ospitare dibattiti di Partito. Malaugurevolmente, anche all' interno delle Università italiane prevalgono le logiche politiche ed è raro riscontrare un' << anti-criminologia >> come nei Paesi scandinavi. Probabilmente, l' Ordinamento Penitenziario dell' Italia è troppo fossilizzato sui modelli ottocenteschi e novecenteschi di << devianza >>. In buona sostanza, quello che nelle Facoltà di Giurisprudenza mediterranee non si riesce a comprendere è che << il carcere si rivela fallimentare nel rispondere ad esigenze di difesa sociale ... di riabilitazione del reo ... di prevenzione generale, se con questa davvero si intende una sorta di messaggio dissuasivo rivolto ai cittadini in generale >> (CHRISTIE 1986 ; v. pure gli analoghi asserti di GOTTFREDSON 1984). Secondo uno dei rari Autori italo-foni scientificamente abolizionisti (BARATTA 1985), Mathiesen è perfettamente condivisibile, a livello meta-geografico, allorché individua almeno quattro inutili funzioni del carcere in Occidente. Anzitutto, esiste la << funzione espurgatoria >>, che è inevitabilmente neo-retribuzionistica e criminogena più di quanto non si pensi. Esiste poi la << funzione di annichilimento >>, che reca sempre, come negli USA, a rabbia repressa, ribellione interiore e recidiva inevitabile. In terzo luogo, nelle nostre carceri, si pratica una << funzione di diversione >>, al fine di distrarre l' opinione pubblica dal vero crimine, come lo *white-collar-crime* e le mafie intersecate da frammenti di uno Stato deviato e di una Politica corrotta. In quarto ed ultimo luogo, i Penitenziari europei e nord-americani assolvono ad una << funzione simbolica >>, ovverosia di separazione mass-mediatica dei delinquenti dai consociati bravi ed onesti. Anche siffatta quadruplica ripartizione finalistica è utile soltanto per loschi traguardi di propaganda elettorale.

1.1. L' inscindibile rapporto tra Abolizionismo e Vittimologia

Nessuna delle susposte Correnti di Pensiero ha costruito una Vittimologia utile e riparativa, né sotto il profilo morale né dal punto di vista pecuniario. VON HENTIG (1948) è stato il fondatore della Vittimologia novecentesca, che si è concretizzata, per la prima volta, nella *Common Law* inglese, grazie al *Criminal Injuries Compensation Board* (CICB). In realtà, anche negli Anni Duemila, la Vittimologia ha prodotto scarsi risultati. P.e., nel caso diffuso dei furti in appartamento,

la Parte Lesa sovente non viene adeguatamente risarcita, in tanto in quanto reputata responsabile essa stessa di non aver installato serrature apposite o sistemi di allarme automatizzati. A parere di PEPINO & SCATOLERO (1992) manca, persino nella garantistica Inghilterra, un corretto ed equilibrato ascolto personologico della Parte Lesa, giacché, in molti casi, la riparazione necessaria è di matrice morale e non patrimoniale, come accade per la Donna vittima di stupro.

In Scandinavia (CHRISTIE 1986 ; 1993), l' Abolizionismo e la Vittimologia non sono mai separati. Infatti, la Vittimologia a scopo di intrattenimento televisivo populistico << *interpreta con tale zelo il proprio mandato da incrementare anziché temperare il panico già esistente ... alcuni gruppi di vittime o di loro sostenitori possono persino farsi promotori di campagne favorevoli alla pena capitale* >> (CHRISTIE, *ibidem*). Anche PICT (1989) afferma che << *non esiste una vittima di reato in senso ontologico* >> e, dunque, non esistono nemmeno soltanto danni materiali.

Quando la Vittimologia prescinde dall' Abolizionismo, il risultato aberrante è la creazione di paure collettive immotivate, razzismo, giustizialismo, vendette private, esaltazione di malumori sociali. Anche CHRISTIE (1987) parla di << *vittime ideali* >> in cerca di protagonismo, oppure ipostatizzate nel loro ruolo dai mezzi di informazione pubblica senza più analizzare, con altrettanta imparzialità, anche il carattere e le abitudini del reo. L' Abolizionismo, soprattutto negli Ordinamenti della Scandinavia, ha sempre messo in guardia dalla Vittimologia a-tecnica in cerca del presunto immigrato sporco, drogato e senza scrupoli. Pure in Italia, a parere di GIULINI & CERETTI & GARBARINO (1995), l' Abolizionismo non va mai disgiunto dal piano vittimologico, poiché << *molte dispute non possono essere riconciliate ... altre dispute, al contrario, non si prestano ad una facile lettura ... le loro dinamiche sono spesso indecifrabili. Si tratta di individuare situazioni nelle quali al vocabolario politico, mutuato dalla guerra e dalla violenza, si sostituisce quello dei diritti, fatto di riappacificazione e parola* >>.

1.2. Natura ontologica e/o relativa del crimine e dei relativi rimedi giuridici

Oggi è particolarmente attuale parlare di << *processi di criminalizzazione* >>, nel senso che il crimine sarebbe frutto soltanto di interpretazioni sociali senza connotazioni ontologiche. Questo è un Abolizionismo eccessivo e troppo progressista, poiché nessun Autore, nemmeno quelli scandinavi, giunge al punto di negare la sussistenza di alcuni casi di estrema gravità, nei quali non si può prescindere da una debita punizione di matrice detentiva. Successivamente, in ogni caso, si potrà parlare di Temperamento Istituzionale ed osservazione personologica, ma esistono delitti meta-storicamente e meta-geograficamente punibili, se non altro al fine di contenere la violenza etero-lesiva del reo.

Purtroppo, in epoca attuale, i seguaci del Relativismo hanno inficiato l' Abolizionismo europeo. La solidarietà sociale ed il rispetto per l' individuo non possono essere ipostatizzati come se si dovesse o si potesse costruire un Paradiso terrestre anticipato. Del pari, le analisi dei fatti in sede processuale sono certamente parziali ancorché indispensabili, in tanto in quanto un Ordinamento privo di Diritto reca all' anarchia . Senz' altro, esistono atti di devianza non risolvibili sempre e comunque attraverso lo strumento del Diritto Penale. P.e., il Diritto di Famiglia non può giuridificare la vita privata e la maggior parte dei conflitti pervengono a risoluzioni di matrice stragiudiziale. Nella Società non v' è posto per un apparato di Assistenza Sociale onnipotente ed onnipresente, salvo i casi gravi o gravissimi dell' omicidio volontario, dello stalking, delle lesioni personali e dei maltrattamenti. Alcuni Criminologi hanno idolatrato l' Abolizionismo sino a perdere un normale e naturale equilibrio esegetico. All' opposto, è pure vero che vi sono, altrettanto, dei legalisti rigidi e rigorosi che esaltano sempre e comunque il trinomio carcere – Diritto - Magistratura.

E' interessante nonché sintomatico che, nelle Statistiche criminologiche, dal Novecento ad oggi, la presenza di un << *numero oscuro* >> di dati non censibili indica che taluni conflitti , collettivi od inter-personali, non necessariamente trovano una soluzione di tipo giuridico. Il Diritto Penale, al Procedura Penale ed il Diritto Penitenziario non costituiscono strumenti tassativamente

infallibili. Oltretutto, nel mondo Accademico, pochi Docenti propongono il Processo Penale, Civile ed Amministrativo come ricostruzioni tecniche e, quindi, ricerche del << valido >>, non del <<giusto >>. Viceversa, in sede mediativa, esistono poi interventi esterni che moralizzano le condotte e le sanzioni. Non ha senso parlare di un eccessivo primato del Diritto nella vita quotidiana

2. Profili storici

Nel 1972, presso il Centro Stampa del KROM di Oslo, Aslak Syse pubblicò uno dei primi Manuali abolizionistici, sintomaticamente intitolato << Kan fengsel forsvares ? >> [Si può difendere il carcere ?]. Le conclusioni, come prevedibile, erano nettamente negative, soprattutto con afferenza al tema della Storia del Diritto Penitenziario in Scandinavia. Nel 1965 anche il drammaturgo di teatro Bjørnebå denunziò le terribili condizioni carcerarie antecedenti alla Riforma del Ministro della Giustizia norvegese Inger Louise Valle. Da allora, molto è cambiato e l' Abolizionismo ha fatto breccia nelle Facoltà di Giurisprudenza della Norvegia, della Svezia, della Danimarca e dell' Islanda.

La Storia del carcere è nota specialmente dopo l' accurata e pertinente Pubblicazione di FOUCAULT (1961). Nel Seicento, anche in Scandinavia, prevalevano la pena di morte, le torture corporali, l' esilio e la messa al bando. FOUCAULT (*ibidem*) descrive condizioni di vita disumane e degradanti, nonostante la possibilità del lavoro intra-murario, diffuso nelle << workhouses >> [case di lavoro] inglesi ed olandesi (in Olanda il lemma equipollente era << tukthyus >>). Naturalmente, non esistevano finalità di rieducazione e tale crudele internamento ripuliva le città da vagabondi, mendicanti, disoccupati e senza fissa dimora dediti al brigantaggio. Ancor più risibile sarebbe parlare di Garantismo e di Processo Accusatorio, almeno fino a circa il 1750. Altrettanto nota (SELLIN 1944) è la prestigiosa vernice prodotta nel Penitenziario olandese di Amsterdam, attraverso la trasformazione di un legno importato dal Brasile. La Norvegia, tra il 1735 ed il 1790, istituì quattro << rasphus >> [rasperie], ove si svolgevano lavori forzati in condizioni trattamentali assai lontane dalle Teorie abolizionistiche del Novecento (MATHIESEN 1977). Tutto sommato, però, le quattro rasperie norvegesi non raggiunsero mai i livelli animaleschi e spietati delle case di internamento della Francia, del Regno Unito e dell' attuale Germania unita (COLE 1939). A parere di RUSCHE & KIRCHHEIMER (1939), il lavoro forzato ha consentito il principio dell' era mercantile e schiavista, bramosa di manodopera a basso costo. Tuttavia, lo scandinavo OLAUSSEN (1976) fa giustamente notare che, se tale ipotesi fosse veritiera, sarebbero scomparse le torture invalidanti e, in ogni caso, in quel periodo storico, non mancavano cittadini disoccupati a piede libero, disposti a qualsiasi lavoro per pochi centesimi e un pezzo di pane al giorno. Inoltre, tranne nel caso eccezionale di Amsterdam, le rasperie e le filande in carcere risultavano ovunque poco redditizie. Anche WILSON (1969) nega decisamente che i <<rasphus>> creassero, preparassero o sostituissero una classe operaia semi-gratuita, anzi << con il crollo della società feudale e il conseguente abbandono delle campagne da parte dei servi della gleba, tra il XVI ed il XVII Secolo, una grande moltitudine di persone divenne disponibile per l' attività lavorativa. Nel Seicento, le città erano quasi sovraffollate di manodopera. Si comprese perciò via via che la questione dei mendicanti e dei vagabondi era d' importanza decisiva per mantenere l' ordine. I vagabondi creavano ostacoli sia alla produzione sia al commercio, attività entrambe che richiedono vie di comunicazione indisturbate. I vagabondi ponevano perciò, in generale, un grave problema di tutela dell' ordine sociale >>

In Scandinavia e nell' Europa Occidentale, tra il 1750 ed il 1825, furono costruiti i primi Penitenziari nel senso contemporaneo, ovverosia con finalità rieducative e pene corporali ridotte al minimo. Era un timido inizio dell' Abolizionismo carcerario o, perlomeno, del Riduzionismo e del Temperamento Istituzionale (MELOSSI & PAVARINI 1981). Del resto, nell' Ottocento, la Società, tanto scandinava quanto mediterranea, aveva bisogno di rieducare futuri operai da

incardinare nelle fabbriche. Dunque, torturare, mutilare e malmenare il ristretto non aveva più senso nella nuova civiltà della catena di montaggio. Ormai, nel bene e nel male, dominavano i ritmi del lavoro, anziché quelli della vita feudale o di quella schiavista e mercantile.

Oggi, a livello planetario, salvo nell'attuale Scandinavia, il ricorso al carcere ed al Diritto Penitenziario è decisamente eccessivo. Ormai, l'opinione pubblica desidera ordine, legalità, disciplina e severità nei contesti del Diritto Penale Minorile e del Diritto dell'Immigrazione. In buona sostanza, stiamo attraversando una fase di querulomania popolare e di intolleranza collettiva priva di rimedi stragiudiziali e mediativi. Non pochi, almeno nei casi più ripugnanti ed anti-sociali, vorrebbero rigettare Testi Normativi basilari come le Regole Minime ONU, la CEDU e le Regole Penitenziarie del Consiglio d'Europa. A sua volta, più o meno direttamente, le classi politiche occidentali ricattano i soggetti << *indesiderabili* >> attraverso la minaccia delle pene di lunga durata e prive del criterio della proporzionalità (v. p.e. Art. 27 della vigente Costituzione italiana). Lo Stato e la Polizia pretendono di giuridificare anche i minimi dettagli della vita tanto pubblica quanto privata. Utopisticamente, SCULL (1977 e 1984) notava, con speranza, che << *la gestione e la nuova costruzione delle carceri sono molto costose ... [quindi] in un periodo di povertà pubblica nel mondo capitalistico occidentale possiamo perlomeno confidare in un influsso positivo della scarsità di risorse* >>. Viceversa, purtroppo, persino dopo la crisi Macro-economica mondiale iniziata nel 2010, i Governi preferiscono ridurre le spese per la Sanità o l'Istruzione Pubbliche pur di non intaccare quello che Nils Christie definisce il << *il business penitenziario* >>

A livello di *ratio*, tranne nei casi estremamente gravi, il carcere non ha più nemmeno un valido fondamento finalistico. Molti parlano di << *difesa sociale* >>, altri di << *prevenzione generale ed individuale* >>, altri ancora di << *ri-moralizzazione del condannato* >>, ma la Prassi quotidiana vede tutto ridotto ad una sterile declamazione retorica, priva di effetti concreti. Anzi, paradossalmente, nei Paesi Nordici, la deterrenza aumenta con il diminuire della severità trattamentale. Si veda, a tal proposito, l'aumento statistico della recidiva, negli USA, a causa della durata eccessiva della detenzione. Le medesime osservazioni valgono quanto al tema della pena di morte. Nella Criminologia norvegese l'ironia, benché amara, abbonda quando taluno asserisce oggi che il carcere rieduca e riabilita.

3. Norme, reati, Diritto Penitenziario e Criminologia nelle società occidentali attuali

Verso gli Anni Settanta ed Ottanta del Novecento, il tasso di incarcerazione è notevolmente aumentato, come dimostrano le Statistiche criminologiche di USA, Germania unificata, Inghilterra, Galles ed Italia. Tale incremento ha reso i Penitenziari invivibili e disordinatamente sovraffollati. La situazione peggiore è riscontrabile negli Stati Uniti d'America, in cui << *l'aumento del numero di detenuti ha prodotto tremende condizioni di vita per molti reclusi, che dormono nelle palestre, nei locali comuni, nei corridoi, in tende, camion ed alloggi provvisori di altro genere. Nel Central Correctional Center dell'Illinois 170 detenuti dormono sul pavimento di una palestra. Il Maryland, che ha uno dei sistemi carcerari più tremendamente affollati del Paese, ammassa i prigionieri nelle cantine* >> (Time, 05/12/1983). I medesimi problemi riguardano, da una trentina d'anni, l'Italia, l'Inghilterra, il Galles e la Germania unificata. Le diminuzioni statistiche sono soltanto momentanee e gli eccessi numerici purtroppo permangono intatti nel lungo periodo.

All'opposto, a partire dal Biennio 1983 / 1984, l'Abolizionismo ha recato a diminuzioni considerevoli del numero di ristretti in Finlandia, in Danimarca, in Svezia, in Norvegia ed in Islanda. In territorio finlandese, probabilmente, il miglioramento è imputabile all'abrogazione della pena detentiva per i reati di furto e di guida in stato di ebbrezza. Oggi, infatti, prevalgono le pene pecuniarie alternative. Anche la Danimarca ha optato per un vigoroso Temperamento Istituzionale. La grazia è concessa con facilità, i reati bagatellari contro il patrimonio sono sanzionati meno pesantemente e si è massicciamente diffuso il rilascio << *on parole* >> [sulla parola] dopo l'espiazione di metà della pena. L'Abolizionismo ha prodotto frutti più abbondanti in Norvegia ed in Islanda. In realtà, come fa notare MATHIESEN (1975), trasponendo su grafico le Statistiche di

Inghilterra, Galles, Italia e Germania, si notano irregolarità evidenti, ma si tratta di diminuzioni nel numero dei reclusi assai brevi e dovute a Riforme *de jure condito* presto cancellate dalle successive scelte legislative, come accadde, nel 1970 in Italia, in occasione dell' amnistia generale del 1970.

Le spese per l' edilizia carceraria, negli USA; raggiungono livelli di pura follia. P.e., negli Anni Ottanta del Novecento, furono spesi 4.700.000.000 di Dollari per costruire nuovi Istituti di Pena. 1.200.000.000 di Dollari servirono per ben 16.500 celle, non singole, nella sola California. Solo per New York, 800.000.000 di Dollari, nel 1983, recarono alla costruzione di 8.000 stanze. Si consideri pure che, negli USA, l' Ordinamento Penitenziario offre lavoro a centinaia di migliaia di imprese edili, per un totale di transazioni monetarie di svariati Miliardi di Dollari all' anno. Pure nel Regno Unito, dal 1985 sino agli Anni Novanta del Novecento, venne recato innanzi il << *biggest-ever jail-building programme* >> [il più grande programma di edilizia carceraria di tutti i tempi] con una spesa di 500.000.000 di Sterline (valuta del 1983) (SIM 1986). In Norvegia, lo << *Statling proposisjon 1985 / 1986* >> rinnovò anch' esso l' edilizia carceraria del Paese, ma per il solo fine di migliorare le condizioni trattamentali e non per aumentare il numero delle celle e dei relativi reclusi. Ad Oslo, la vecchia casa circondariale era ormai inidonea e, dunque, venne sostituita dal nuovo ed attrezzato Penitenziario di Bredveit. L' unica Nazione nordica con problemi seri di edilizia penitenziaria è la Danimarca. In Olanda (de HAAN 1986) sussiste il dilemma drammatico se abbandonare le Politiche abolizionistiche, oppure cercare di allinearsi alle cifre moderate della vicina Scandinavia.

Senza dubbio, con la lodevole eccezione degli Ordinamenti Nordici, l' Europa ed il Nord-America stanno ritornando ad un pericoloso neo-retribuzionismo demagogico e populistico. Secondo ROLSTON & TOMLINSON (1986) il sovraffollamento carcerario attuale è imputabile al perverso circolo vizioso << *reato – pena detentiva di lunga durata – recidiva – reato ...* >>, soprattutto in tema di stupefacenti. Anche se molti lo negano, << *aumentando i detenuti di lungo periodo, la pressione psicologica diventa estrema e le difficoltà di adattamento aumentano di conseguenza* >> (COHEN & TAYLOR 1981). Un secondo grave errore, nel Diritto Penale e Penitenziario, consiste nel sovrapporre pene di matrice detentiva a pene di matrice pecuniaria.

In realtà, la Scandinavia non beneficia affatto di una minore incidenza quantitativa e qualitativa del crimine. L' unico beneficio reale consiste in una mentalità collettiva e politica meno giustizialistica e meno condizionata dalle suggestioni e dalle esagerazioni della televisione e della carta stampata. Molte volte, il crimine violento è raro. Viceversa, sono in aumento gli allarmismi immotivati e le dispercezioni sociali. Anzi, alcuni Criminologi del mondo Accademico statunitense, forse esagerando, giungono al punto di affermare che, negli USA, la criminalità violenta è o sarebbe scarsa. Senz' altro, gran parte delle fobie generalizzate contemporanee risultano prive di fondamento

B I B L I O G R A F I A

BARATTA, *Principi del diritto penale minimo*, Dei delitti e delle pene, n. 3, Carocci, Roma, 1985

CHRISTIE, *Crime Control as Drama*, Journal of Law and Society, n. 1, 1986

idem *The Ideal Victim*, in FATTAH, *From Crime Polity to Victim Policy*, Macmillan, London, 1987

idem *Crime Control as Industry*, Routledge, London, 1993

- COHEN & TAYLOR**, *Psychological survival*, Penguin, London, 1981
- COLE**, *Colbert and a Century of French Mercantilism*, Columbia University Press, New York, 1939
- FOUCAULT**, *Historie de la folie à l' age classique*, Gallimard, Paris, 1961
- GALLO & RUGGIERO**, *Il carcere immateriale. La detenzione come fabbrica di handicap*, Sonda, Torino / Milano, 1989
- GIULINI & CERETTI & GARBARINO**, *Mediazione sociale: la giustizia fra pari*, Narcomafie, n. 6, Gruppo Abele, Torino, 1995
- GOTTFREDSON**, *Victims of Crime, The Dimension of Risk*, HMSO, London, 1984
- (de) HAAN**, *Explaining Expansion: the Dutch Case*, in ROLSTON & TOMLINSON; *The Expansion of European Prisons Systems*. The European Group for the Study of Deviance and Social Control (Working Papers in European Criminology n. 7/1986), Belfast, 1986
- (Von) HENTIG**, *The Criminal and His Victim*, Yale University Press, New Haven, 1948
- INGRAO**, *Per una politica criminale del movimento operaio*, La questione criminale, n. 3, Carocci, Roma, 1975
- MARCONI**, *La libertà selvaggia. Stato e punizione nel pensiero libertario*, Marsilio, Venezia, 1979
- MATHIESEN**, *Rett og samfunn*, Pax, Oslo, 1977
- idem** *Løsgjengerknngen*, Sosionomen forlag, Oslo, 1975
- MELOSSI & PAVARINI**, *Il carcere e la fabbrica*, Il Mulino, Bologna, 1981
- MOSCONI**, *Abolire le pene ? Il convegno viennese dell' European Group*, Dei delitti e delle pene, n. 3, Carocci, Roma, 1987
- OLAUSSEN**, *Avspeilerfenselsstraffen arbeidsmarkedssituasjonen*, << Sociologi i Dag >>, 1976
- PAVARINI**, *Il sistema della giustizia penale tra riduzionismo ed abolizionismo*, Dei delitti e delle pene, n. 3, Carocci, Roma, 1985
- PEPINO & SCATOLERO**, *Vittime del delitto e vittimologia*, Dei delitti e delle pene, n. 1, Carocci, Roma, 1992
- PITCH**, *Responsabilità limitate*, Feltrinelli, Milano, 1989
- ROLSTON & TOMLINSON**, *The Expansion of European Prison Systems*. The European Group for the Study of Deviance and Social Control (Working Papers in European Criminology n. 7/1986), Belfast, 1986

RUSCHE & KIRCHHEIMER, *Punishment and Social Structure*, Columbia University Press, New York, 1939

SCULL, *Decarceration*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1977 8 (2° Ed., Polity Press, Cambridge, 1984)

SELLIN, *Pioneering in Penology. The Amsterdam Houses of Correction in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1944

SENZANI, *Economia politica della criminalità*, Dell' Orso, Firenze, 1979

SIM, *Working for the Clampdown. Prison and Politics in England and Wales*, , in ROLSTON & TOMLINSON, *The Expansion of European Prison System*. The European Group for the Study of Deviance and Social Control (Working Papers in European Criminology n. 7/1986), Belfast, 1986

WILSON, *The Other Face of Mercantilism*, in COLEMAN, *Revisionism in Mercantilism*, Methuen, London, 1969

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero
and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com